

anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.

In tutti questi casi, ove non fosse possibile realizzare il parcheggio secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio, dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture dei minorati fisici e ad esse riservate.

L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m. suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di larghezza di 1,70 mt, relativa all'ingombro dell'autovettura, la seconda, di larghezza minima di 1,30 mt, necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura, e la connessa zona di libero movimento del minorato devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (zebre).

Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presenti un dislivello superiore ai 2,5 cm con il piano carrabile.

Art. 5 - Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati

Nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente e generale, oppure sia stata vietata o limitata la sosta, può essere consentito ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente all'osservazione di eventuali prescrizioni stabilite dal Sindaco interessato, di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato.

La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo.

Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati gratuitamente ai minorati suddetti almeno due posti per ogni cento disponibili.

PESO & SOVRAPPESO GLI ASSI NELLA MANICA

Venerdì 5-5-1989 incontro con un Ingegnere della Motorizzazione Civile di Firenze. Un tecnico che gentilmente si è reso disponibile a rilasciare una breve intervista sul tema peso ed autocaravan.

Tirando la somma della lunga chiacchierata purtroppo si rileva che la maggior parte dei veicoli che passano regolarmente il collaudo non sono sempre gli stessi che poi troviamo sulle strade. Infatti autocaravan «promosse» dalla Motorizzazione (prima della vendita), fermate dalle Autorità dopo poco tempo dalla vendita ed inviate per un nuovo collaudo, vengono «bocciate»! Come mai?

I camperisti di vecchia data sanno la risposta a questo quesito ma ad un nuovo camperista, fresco d'acquisto, è difficile far accettare la realtà del rispetto dei pesi. Il nostro scopo non è colpevolizzare ma sensibilizzare chi ci legge ad aprire gli occhi per essere sempre in regola. Ricordo a questo proposito che la TARA del veicolo, cioè il peso reale riscontrato dopo aver pesato il veicolo, deve essere uguale a quello indicato sulla Carta di Circolazione.

Nonostante quello che molti asseriscono è vietato sostituire il peso dei passeggeri con il bagaglio. Se il veicolo è omologato per 6 persone (Kg 420) e viaggia con solo 2 persone (Kg 140) non si possono distribuire dove torna meglio i restanti Kg 280 altrimenti si sbilanciano gli assi. Eventualmente, ove fosse possibile, il peso potrebbe essere collocato sotto i posti assegnati ai passeggeri mancanti.

Altro problema inerente al sovrappeso è il serbatoio acqua potabile la cui capacità non deve mai superare quella dei serbatoi di recupero acque reflue.

Considerato che i 10 litri d'acqua previsti a passeggero non sono certo sufficienti al fabbisogno l'eventuale serbatoio supplementare dovrà essere collocato in uno spazio che non scompensi il peso tra gli assi ed inoltre dovrà essere installato un'ulteriore serbatoio di raccolta. Il tutto ovviamente dovrà passare un nuovo collaudo.

Ricordo che in caso d'incidente l'aver il peso degli assi non a norma (scompensato) preclude la stabilità del veicolo ed è motivo per l'assicurazione per attivare una rivalsa contro l'assicurato.

Altro tema affrontato con il gentile Ingegnere è il portabicicletta o porta-motorino: è bene sapere che l'autocaravan può avere uno sbalzo massimo del 65% ed il Codice della Strada prevede una sporgenza pari ai 3/10 della lunghezza del veicolo.

Molti credono che sia sufficiente il cartello quadrato indicante i carichi sporgenti mentre quest'ultimo è regolare solo se il carico non è divisibile (esempio: albero di una barca o di un surf).

Per l'utilizzo del portabicicletta o portamotorino occorre una richiesta di collaudo con disegno e relative misure e pesi, sempre per non superare il peso sull'asse posteriore.

Petrini Bianco Daniela

P.S. — Ricordo che all'Italcara van di Firenze 1989, a seguito delle nostre richieste, solo due allestitori esponevano chiaramente i pesi dei veicoli in mostra.